



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)
SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUGOLO
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE, COLLE UMBERTO, FREGONA E SARMEDE
Via Livei, n° 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)
☎ Tel. 0438/580563-930284 - Fax 0438/932056 - C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005
sito web: www.iccappellamaggiore.gov.it - ✉ e-mail ist.compr.cappella@libero.it
PEC: tvic817005@pec.istruzione.it

Prot. 32/c 27

Cappella Maggiore, 07.01.2016

Ai genitori degli alunni
Classe 3^A
Scuola Sec. di I grado

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Sec. di II grado - a.s. 2016/2017.

Gentili Genitori,

come certamente già saprete, anche per l'anno scolastico 2016/2017 le iscrizioni alla scuola superiore prescelta dovranno essere fatte dalle famiglie **esclusivamente on line**. Le domande di iscrizione *on line* possono essere presentate **dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016**. Dalle ore 8:00 del **15 gennaio 2016** è possibile avviare la fase della registrazione sul sito *web* www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai dd.P.R. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010 e successive integrazioni. Di seguito, vengono date alcune indicazioni generali sulla procedura di iscrizione:

- 1) I genitori, per effettuare l'iscrizione *on line*, individuano la scuola d'interesse, anche attraverso il sito "Scuola in Chiaro" (<http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>). A partire da quest'anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all'interno di "Scuola in chiaro", il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico di ciascuna scuola attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi.
- 2) I genitori si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016; compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line*, a partire dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016; inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*", raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall'indirizzo *web* www.iscrizioni.istruzione.it. Il sistema "Iscrizioni *on line*" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l'*iter* della domanda inoltrata attraverso una funzione *web*.
- 3) Il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 *ter* e 337 *quater** del Codice Civile, così come modificate dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle disposizioni qui richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere

sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda infine che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R.

4) Si raccomanda la massima attenzione riguardo alla correttezza dei dati anagrafici e del codice fiscale relativi all'alunno e ai genitori e di provvedere per tempo alla compilazione della domanda in quanto sono prevedibili problemi di connessione a livello nazionale.

5) La domanda di iscrizione deve essere presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto; sarà cura del sistema comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine.

Per eventuali dubbi nella compilazione della domanda (indicazione degli indirizzi, indicazione delle scuole in subordine...) è opportuno che le SS.LL. si rivolgano direttamente alla Segreteria dell'Istituto Superiore prescelto.

Ogni comunicazione proveniente dalle Scuole Superiori verrà prontamente diramata alle famiglie.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Elvio Poloni)

Elvio Poloni

***Art. 316 co. 1 c.c.**

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter co. 3 c.c.

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.